

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

4^a COMMISSIONE

(Difesa)

VENERDÌ 6 OTTOBRE 1961

(41^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente CORNAGGIA MEDICI

INDICE

Disegni di legge:

« Norme sullo stato giuridico dei vice brigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri » (1553) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione con modificazioni):

PRESIDENTE	Pag. 479, 483
CAIATI, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	481, 482
DE LUCA	483
MARCHISIO	482
PAJETTA, <i>relatore</i>	480
VERGANI	482

« Nomina a sottotenente di complemento dei sottufficiali in congedo mutilati ed invalidi della Marina e dell'Aeronautica » (1626) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	495, 496
ANGELILLI, <i>i.f. relatore</i>	495
CAIATI, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	496

La seduta è aperta alle ore 10,45.

Sono presenti i senatori: Angelilli, Cornaggia Medici, De Luca Luca, Gerini, Jannuz-

zi, Marchisio, Massimo Lancellotti, Pajetta, Piaseni, Scappini, Tolloy, Vallauri e Vergani.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Palermo è sostituito dal senatore Lombardi.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa Caiati.

ANGELILLI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: « Norme sullo stato giuridico dei vice brigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri » (1553) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme sullo stato giuridico dei vice brigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Comunico che sul disegno di legge in esame la Commissione giustizia ha informato di non aver nulla da osservare; la Commissione finanze e tesoro, per parte sua, ha espresso il seguente parere:

« La Commissione finanze e tesoro rileva che durante la discussione alla Camera dei deputati è stato introdotto al disegno di legge in esame un emendamento al testo governativo consistente nell'aggiunta di un comma dopo il primo comma all'articolo 47. Con il secondo comma dell'articolo 47, nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati, si è voluto considerare valido, ai fini della determinazione dell'indennità di buonuscita, il servizio prestato dopo il terzo anno dalla data di arruolamento dei sottufficiali e militari di truppa, cioè per un periodo di servizio non di ruolo, per il quale, non essendo prevista l'iscrizione, manca ovviamente la relativa contribuzione.

La disposizione, tra l'altro, avrebbe carattere permanente, in quanto il riconoscimento opererebbe non solo a favore dei militari già iscritti, ma anche a favore di quelli da iscrivere al fondo di previdenza, e, pertanto, sovvertirebbe ovviamente i principi di ordine giuridico sui quali poggia l'istituto della buonuscita, e sarebbe in contrasto con la norma contenuta nell'articolo 7 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 395, il quale, stabilisce che: "per le categorie di personale iscritto dopo il 1° gennaio 1940, il servizio utile per l'indennità di buonuscita è quello effettivamente prestato con iscrizione".

In particolare le conseguenze finanziarie del suddetto emendamento risulterebbero pertanto le seguenti:

lo Stato da parte sua dovrebbe versare i contributi previdenziali all'E.N.P.A.S. dal terzo anno; quindi, con sei anni di anticipo rispetto al passaggio in servizio continuativo;

l'E.N.P.A.S. dovrebbe sostenere l'onere derivante dalla valutazione suddetta su tutti i militari già in servizio continuativo, i quali verrebbero ad avvantaggiarsene senza aver versato alcun contributo.

In considerazione di quanto sopra e del grave precedente che si verrebbe a creare con la deroga al principio secondo il quale sono utili per la liquidazione dell'indennità di buonuscita solamente gli anni di servizio prestati dagli impiegati nei ruoli dello Stato per i quali siano stati versati i prescritti contributi; precedente che non mancherebbe di essere invocato da molte altre categorie di dipendenti statali che hanno reso servizi non di ruolo prima di entrare in carriera, la Commissione non può che esprimere parere contrario, per la parte di propria competenza, all'emendamento introdotto dalla Camera dei deputati, sottolineando in particolare che la Camera dei deputati stessa, nell'introdurre tale emendamento, non ha provveduto a calcolare l'aumento di spesa relativo, nè ad indicare la copertura, come prescritto dall'articolo 81 della Costituzione.

Il disegno di legge potrebbe avere, pertanto, corso soltanto con la soppressione del secondo comma dell'articolo 47 ».

P A J E T T A, *relatore*. Onorevole Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 1553, già approvato dalla Commissione difesa della Camera dei deputati nella seduta del 3 maggio 1961, contempla le « Norme sullo stato giuridico dei vice brigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri ».

Prima dell'entrata in vigore della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, le norme relative erano comuni anche ai sottufficiali dei Carabinieri di ogni grado. Tale sistema non appare, però, più adeguato a configurare il rapporto di servizio del personale dei Carabinieri, per le diverse caratteristiche circa la continuità dei rapporti di servizio in relazione ai connessi effetti pensionistici, disciplinari, previdenziali e di natura medico-legale. Da ciò il disegno di legge che si propone alla vostra approvazione.

Il disegno di legge stesso consta di 51 articoli suddivisi in otto titoli.

Il primo titolo detta le norme di carattere generale relative ai militari di truppa dell'Arma dei carabinieri. È da rilevare che gli stessi possono essere ammessi in servizio continuativo dopo la seconda rafferma, e, cioè, dopo nove anni di servizio dalla data di arruolamento.

Il secondo titolo riguarda le disposizioni relative ai militari in servizio effettivo, in aspettativa e in sospensione dal servizio.

Il terzo titolo detta le norme per i militari di truppa in ferma volontaria o in rafferma.

Il quarto titolo riguarda, invece, i militari di truppa in congedo e in congedo assoluto.

Il quinto titolo contempla i casi in cui i militari di truppa in congedo possono essere ammessi, a loro domanda, ad assumere impieghi civili nelle carriere del personale ausiliario del Ministero della difesa-Esercito, in posti di usciere o di qualifica equiparata.

Il sesto titolo stabilisce i casi in cui il militare di truppa dei carabinieri incorra nella perdita del grado disposta, a seconda dei casi, o dal Ministero o dal Comandante generale dell'Arma. Stabilisce, altresì, i casi in cui il militare di truppa può essere reintegrato nel grado.

Il settimo titolo riguarda le sanzioni disciplinari di stato e le norme per il relativo procedimento disciplinare.

L'ottavo titolo, infine, detta le disposizioni transitorie e finali per l'applicazione della legge. Da notare in questo titolo la speciale posizione creata ai vice brigadieri, per i quali è stabilito che l'ammissione al servizio continuativo è concessa dopo sei anni di servizio.

Alla materia contenuta nell'ottavo titolo si riferisce la questione sollevata dalla 5^a Commissione nell'esprimere il suo parere, e precisamente all'innovazione contenuta nel secondo comma dell'articolo 47, comma introdotto con un emendamento aggiuntivo dalla Camera dei deputati, in quanto nel testo originario non v'era una simile disposizione.

In sostanza con l'emendamento in parola si è voluto considerare valido, ai fini della de-

terminazione dell'indennità di buonuscita, un periodo di servizio non di ruolo; e ciò contrariamente al principio giuridico in base al quale è regolato l'istituto della buonuscita per i dipendenti dello Stato. Secondo detto principio, infatti, per la determinazione dell'indennità di buonuscita si deve tener conto soltanto degli anni di servizio di ruolo per i quali siano stati versati i contributi.

Le obiezioni che la Commissione finanze e tesoro ha formulato nel suo parere sono, pertanto, fundamentalmente esatte, e, in particolare, per quanto concerne il richiamo al disposto dell'articolo 81 della Costituzione.

Di conseguenza si pone il dilemma: o si modifica il comma secondo dell'articolo 47 nel senso di disporre che agli interessati sia data la facoltà di costituire un'assicurazione volontaria per gli anni di servizio non di ruolo, versando la corrispondente somma necessaria; o si sopprime il comma stesso.

Il vostro relatore è favorevole a quest'ultima soluzione, soprattutto per evitare che per le difficoltà inerenti in definitiva a una disposizione particolare l'approvazione del provvedimento subisca un ulteriore grave ritardo, che pregiudicherebbe la gran massa degli interessati. Si tratta, del resto, di una disposizione che ha già dato luogo a discussioni anche per quanto si riferisce alle Guardie di finanza e agli agenti di Pubblica sicurezza, ed è a mia conoscenza che si sta predisponendo un particolare disegno di legge per regolare la materia nei confronti dei Carabinieri, delle Guardie di finanza e degli agenti di Pubblica sicurezza.

Concludendo, poichè nel complesso le norme del disegno in esame sono chiare, logiche e conformi alle finalità che il provvedimento intende raggiungere, invito la Commissione ad approvare il disegno di legge, ad eccezione del secondo comma dell'articolo 47, di cui propongo la soppressione.

C A I A T I , *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Premesso che l'emendamento introdotto dalla Camera dei deputati ha certamente un fondamento dal punto di vista sociale, debbo tuttavia precisare che in base alle norme vigenti nessun dipendente

4ª COMMISSIONE (Difesa)

41ª SEDUTA (6 ottobre 1961)

dello Stato ha diritto alla buonuscita per gli anni di servizio per i quali non ha versato i previsti contributi.

Ad ogni modo, le cose alla Camera dei deputati si sono svolte nel modo seguente: avendo avuto notizia che la Commissione finanze e tesoro, su proposta del relatore, aveva inserito un emendamento, dello stesso tenore di quello ora in discussione, in un provvedimento a favore delle Guardie di finanza, il relatore del presente disegno di legge presso la Commissione difesa dell'altro ramo del Parlamento, probabilmente in applicazione del principio riconosciuto valido anche in questa sede della necessaria equiparazione di tutte le forze di polizia — Carabinieri, Guardie di finanza, agenti di Pubblica sicurezza — propose che altrettanto fosse fatto anche per i Carabinieri.

Ora però, allo stato delle cose, si può dire che in effetti non è stato concesso nulla agli interessati, perchè il disegno di legge relativo alla Guardia di finanza, che conteneva nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati un comma, all'articolo 56, dello stesso tenore di quello inserito nell'articolo 47 del provvedimento sottoposto al nostro esame, è stato approvato dalla Commissione finanze e tesoro del Senato, con la soppressione di detto comma. Si sta, invece, predisponendo un disegno di legge appunto per disciplinare questa materia.

Messo il problema in questi termini, è evidente che non possiamo che essere favorevoli alla soppressione del secondo comma dell'articolo 47, in quanto ci sentiamo autorizzati a ritenere che con detta soppressione non si pregiudica la possibilità di un riesame di tutta la materia. E in fondo — diciamolo francamente — chi si è ribellato all'innovazione è stato l'E.N.P.A.S., perchè quell'organismo dovrebbe sopportare degli oneri senza avere percepito le corrispondenti entrate.

V E R G A N I . La mia parte politica è d'accordo sul disegno di legge e, anche, sulla soppressione del secondo comma dell'articolo 47.

M A R C H I S I O . Sono d'accordo, in linea pratica, sull'approvazione del provvedimento, con la proposta soppressione del secondo comma dell'articolo 47, e ciò per affrettare la conclusione dell'*iter* del provvedimento; ma desidero esprimere la mia perplessità sulla prassi seguita dalla 5ª Commissione. A mio avviso, l'articolo 81 della Costituzione non può essere invocato quando si tratti di impegni finanziari che riguardano i bilanci futuri; e, pertanto, la prassi seguita anche nel caso presente dalla Commissione finanze e tesoro lascia adito a dubbi e a perplessità.

C A I A T I , *Sottosegretario di Stato per la difesa*. A mio modo di vedere, la tesi sostenuta dal senatore Marchisio non può essere accettata: in tal modo si farebbero gravare degli impegni non soltanto sui successivi esercizi finanziari della presente legislatura, ma addirittura su quelli delle legislature a venire.

M A R C H I S I O . Le future legislature potrebbero anche annullare i relativi provvedimenti! Ripeto che io non posso accettare, invece, la posizione assunta dalla Commissione finanze e tesoro, perchè — a mio modo di vedere — quando si tratta di spese che riguardano bilanci futuri è assurdo applicare l'articolo 81, il quale può essere ostativo solo per quanto concerne le spese del bilancio in corso.

C A I A T I , *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Nel caso in esame la spesa, derivante dall'approvazione del secondo comma dell'articolo 47, riguarderebbe anche il bilancio in corso.

M A R C H I S I O . Ma si sa che gli oneri di provvedimenti del genere gravano in maggior parte sui bilanci successivi.

Comunque, comprendo che una discussione sul problema ci porterebbe molto lontano, e quindi mi rimetto alla volontà della maggioranza, sebbene — a mio avviso — potremmo approvare il secondo comma dell'articolo 47 con piena legittimità, e anche

con piena coscienza di quella socialità, di cui ha parlato pure l'onorevole Sottosegretario.

Anche in merito alla questione del versamento dei contributi da parte degli interessati si potrebbe avanzare una controobiezione: perchè non è mai l'interessato che versa, bensì l'Ente, e quindi l'Ente pagatore potrebbe fare le trattenute d'ora in avanti.

Non bisogna poi dimenticare che nelle aziende private l'indennità di buona uscita viene data anche dopo un solo anno di servizio: qui invece, se ho ben capito, non si terrebbe conto addirittura dei primi nove anni di servizio, perchè l'indennità viene data soltanto a partire dal decimo anno.

Sarebbe dunque un'ottima cosa, dal punto di vista sociale, pervenire a una riforma.

D E L U C A . Non riesco a comprendere l'obiezione avanzata dalla 5ª Commissione relativamente ad una spesa che non riguarda il Tesoro.

A mio avviso infatti la 5ª Commissione può fare opposizione soltanto quando si tratti di spese che riguardano il Tesoro: qui è questione, invece, dell'E.N.P.A.S.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Lo stato del militare di truppa dell'Arma dei carabinieri è costituito dal complesso dei doveri e dei diritti inerenti al grado.

Lo stato sorge col conferimento del grado e cessa con la perdita dello stesso.

(È approvato).

Art. 2.

I militari di truppa dell'Arma dei carabinieri si distinguono in:

- a) appuntati, carabinieri scelti e carabinieri in servizio continuativo;
- b) appuntati, carabinieri scelti e carabinieri in ferma volontaria o in rafferma;
- c) appuntati, carabinieri scelti e carabinieri in congedo;
- d) appuntati, carabinieri scelti e carabinieri in congedo assoluto.

È ammesso in servizio continuativo il militare di truppa che, ultimata la seconda rafferma triennale, sia riconosciuto meritevole di rimanere in servizio.

Occupano posti di organico i militari di truppa di cui alle lettere a) e b) del primo comma.

(È approvato).

Art. 3.

Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri in servizio continuativo o in ferma volontaria o in rafferma non può esercitare alcuna professione, mestiere, industria o commercio, nè comunque attendere ad occupazioni o assumere incarichi incompatibili con l'adempimento dei suoi doveri.

(È approvato).

TITOLO II

MILITARI DI TRUPPA IN SERVIZIO CONTINUATIVO

CAPO I

DEL SERVIZIO CONTINUATIVO IN GENERALE

Art. 4.

Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri in servizio continuativo è vincolato

4^a COMMISSIONE (Difesa)41^a SEDUTA (6 ottobre 1961)

da rapporto di impiego di carattere stabile.

Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri in servizio continuativo può trovarsi in una delle seguenti posizioni:

- servizio effettivo;
- aspettativa;
- sospensione dal servizio.

(È approvato).

Art. 5.

Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri in servizio continuativo subisce una detrazione di anzianità quando sia stato detenuto per condanna a pena restrittiva della libertà personale di durata non inferiore ad un mese, o sia stato sospeso dal servizio per motivi disciplinari, o sia stato in aspettativa per infermità non proveniente da causa di servizio qualora in un triennio, in una o più volte e rimanendo nello stesso grado, abbia trascorso non meno di un anno in tale posizione.

La detrazione di anzianità è pari al tempo trascorso in una delle suddette situazioni.

(È approvato).

CAPO II

SERVIZIO EFFETTIVO, ASPETTATIVA, SOSPENSIONE DAL SERVIZIO

Art. 6.

Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri in servizio effettivo deve possedere l'idoneità fisica al servizio incondizionato per essere impiegato dovunque, presso reparti, comandi ed uffici.

(È approvato).

Art. 7.

Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri può essere collocato in aspettativa per provata infermità. È altresì collocato di diritto in aspettativa per prigionia di guerra.

L'aspettativa non può superare due anni in un quinquennio, tranne che per prigionia di guerra, e termina col cessare della causa che l'ha determinata.

Prima del collocamento in aspettativa per infermità al militare sono concessi i periodi di licenza non ancora fruiti.

L'aspettativa è disposta con determinazione del comandante generale dell'Arma e decorre dalla data fissata nella determinazione stessa; nell'aspettativa per prigionia di guerra tale data corrisponde a quella della cattura.

(È approvato).

Art. 8.

Al militare di truppa dell'Arma dei carabinieri in aspettativa per infermità dipendente da causa di servizio compete l'intero trattamento economico goduto dal pari grado in attività di servizio.

Al militare in aspettativa per infermità non proveniente da causa di servizio competono i tre quinti della paga e degli altri assegni di carattere fisso e continuativo.

Agli effetti della pensione, il tempo trascorso dal militare in aspettativa per prigionia di guerra o per infermità proveniente da causa di servizio è computato per intero; il tempo trascorso in aspettativa per infermità non proveniente da causa di servizio è computato per metà.

(È approvato).

Art. 9.

Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri può essere sospeso precauzionalmente dal servizio quando sia sottoposto a procedimento penale per imputazione da cui possa derivare la perdita del grado. Il provvedimento è sempre adottato nei confronti di colui a carico del quale sia stato emesso ordine o mandato di cattura o che si trovi comunque in stato di carcerazione preventiva.

Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri può essere, altresì, sospeso dal servizio per motivi disciplinari o penali.

La sospensione per motivi disciplinari è inflitta, previa contestazione degli addebiti e discolpa dell'interessato, per fatti di notevole gravità.

La sospensione per motivi penali si applica, salvo i casi in cui la condanna a pena detentiva importi la pena accessoria della sospensione dal grado ai sensi della legge penale militare, nei confronti di colui che sia stato condannato all'arresto per tempo non inferiore a un mese.

La sospensione dal servizio è disposta con determinazione del comandante generale dell'Arma.

(È approvato).

Art. 10.

La sospensione precauzionale è revocata a tutti gli effetti se il procedimento penale ha termine con sentenza definitiva che dichiara che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso.

Oltre che nei casi di cui al comma precedente, la sospensione per motivi precauzionali è revocata a tutti gli effetti quando, dopo il proscioglimento in sede penale, non siano stati disposti accertamenti disciplinari ovvero questi si siano conclusi senza dar luogo a provvedimenti di stato. Se sia stata inflitta la sospensione per motivi disciplinari, nel periodo di tempo di tale sospensione viene computato il periodo di quella precauzionale sofferta, revocando l'eventuale eccedenza.

La sospensione per motivi disciplinari non può avere durata inferiore a un mese nè superiore a sei.

La sospensione per motivi penali dura per tutto il tempo di espiazione della pena.

(È approvato).

Art. 11.

Al militare di truppa dell'Arma dei carabinieri, durante la sospensione dal servizio, compete la metà della paga e degli altri assegni di carattere fisso e continuativo.

Agli effetti della pensione, il tempo trascorso in sospensione dal servizio è computato per metà.

(È approvato).

CAPO III

CESSAZIONE DAL SERVIZIO CONTINUATIVO

Art. 12.

Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri cessa dal servizio continuativo al compimento del cinquantaduesimo anno di età se appuntato e del quarantottesimo anno di età se carabiniere scelto o carabiniere.

Anche prima del raggiungimento del limite di età il personale di cui al comma precedente può cessare dal servizio continuativo per una delle seguenti cause:

- a) infermità;
- b) domanda;
- c) scarso rendimento;
- d) inosservanza delle disposizioni sul matrimonio dei militari;
- e) nomina all'impiego civile;
- f) perdita del grado.

Il provvedimento di cessazione dal servizio continuativo è adottato:

con determinazione ministeriale, per i casi di cui alle lettere c), d) e f);

con determinazione del comandante generale dell'Arma, per gli altri casi.

(È approvato).

Art. 13.

Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri, che sia divenuto permanentemente inabile al servizio o che non abbia riacquisito l'idoneità fisica allo scadere del periodo massimo di aspettativa o che, nel quinquennio, sia stato giudicato non idoneo al servizio dopo che abbia fruito del periodo massimo di aspettativa e gli siano state concesse le

4^a COMMISSIONE (Difesa)41^a SEDUTA (6 ottobre 1961)

licenze eventualmente spettantigli, cessa dal servizio continuativo ed è collocato in congedo o in congedo assoluto, a seconda della idoneità.

Se trattisi di infermità proveniente da causa di servizio o riportata o aggravata per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, il militare consegue la pensione privilegiata o di guerra o l'assegno rinnovabile ai sensi delle disposizioni vigenti.

Se trattisi di infermità non proveniente da causa di servizio si applicano, a seconda della durata del servizio, le disposizioni dell'articolo 20 della presente legge.

(*È approvato*).

Art. 14.

Al militare di truppa dell'Arma dei carabinieri, che cessi o abbia cessato dal servizio continuativo per ferite, lesioni o infermità riportate o aggravate per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra ed abbia conseguito una pensione vitalizia o un assegno rinnovabile da iscriversi ad una delle otto categorie previste dalla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, è concesso, dalla data di cessazione dal servizio, il cumulo della pensione o dell'assegno rinnovabile di guerra con il trattamento ordinario di quiescenza che gli spetta, per il quale, in aggiunta al numero degli anni di servizio utile, è computato un periodo di sei anni, sia ai fini del compimento della necessaria anzianità per conseguire il diritto a tale trattamento ordinario di quiescenza, sia ai fini della liquidazione del trattamento stesso.

Al militare suddetto, che all'atto della cessazione dal servizio continuativo non abbia raggiunto, neppure con l'aumento di cui al comma precedente, il limite di anzianità per conseguire il trattamento ordinario di quiescenza, è corrisposta, dalla data in cui cessi o abbia cessato dal servizio, in misura intera la pensione vitalizia o l'assegno rinnovabile di guerra nonchè un assegno integratore del trattamento di guerra, liquidato dal Ministero del tesoro, corrispondente a tanti ventesimi della pensione minima ordi-

naria calcolata sull'ultima paga percepita, quanti sono gli anni di servizio utile aumentati di sei anni.

Il beneficio di cui al presente articolo compete anche al militare che consegua o abbia conseguito la pensione vitalizia o l'assegno rinnovabile di guerra dopo aver cessato dal servizio continuativo: in tal caso, resta escluso l'aumento di sei anni.

(*È approvato*).

Art. 15.

Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri, che per effetto di ferite, lesioni o infermità riportate o aggravate per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, abbia conseguito una pensione vitalizia o un assegno rinnovabile da iscriversi ad una delle otto categorie previste dalla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, cessa dal servizio continuativo, salvo il disposto del comma successivo ed è collocato, a seconda dell'idoneità, in congedo o in congedo assoluto dal giorno in cui gli è concessa la pensione o l'assegno.

Il militare può, a domanda, continuare a rimanere in servizio continuativo qualora conservi l'idoneità al servizio incondizionato. La domanda deve essere presentata entro un mese dalla data di concessione della pensione o assegno rinnovabile. L'idoneità è accertata dal collegio medico legale.

Il militare che sia cessato dal servizio continuativo ai sensi del primo comma del presente articolo ed al quale venga in seguito soppressa la pensione vitalizia o non sia rinnovato l'assegno è riammesso in servizio continuativo se, alla data del relativo accertamento sanitario seguito dal giudizio positivo, non siano trascorsi più di due anni dalla cessazione dal servizio continuativo o dal collocamento in aspettativa seguito dalla cessazione dal servizio continuativo, e sempre che non sia stato raggiunto dal limite di età. Per il periodo trascorso fuori dal servizio continuativo il militare è considerato, ai soli effetti della posizione di stato e senza diritto ad alcun assegno o indennità,

in aspettativa per infermità proveniente da causa di servizio.

Al militare che, per aver superato i limiti di cui al precedente comma, non possa ottenere la riammissione si applicano a seconda della durata del servizio le disposizioni dell'articolo 20 della presente legge a decorrere dal giorno successivo alla soppressione della pensione vitalizia o alla scadenza dell'assegno rinnovabile.

(È approvato).

Art. 16.

Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri che ha compiuto venti anni di servizio effettivo può, a domanda, cessare dal servizio continuativo con diritto al normale trattamento di quiescenza.

Il militare che non abbia raggiunto il periodo di servizio anzidetto può egualmente cessare, a domanda, dal servizio continuativo, ma non consegue alcun trattamento di quiescenza.

Il comandante generale dell'Arma ha facoltà di non accogliere la domanda per motivi penali o disciplinari o ritardarne l'accoglimento per gravi motivi di servizio.

Il militare che cessa dal servizio continuativo a domanda è collocato in congedo.

L'applicazione del presente articolo è sospesa in tempo di guerra.

(È approvato).

Art. 17.

Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri che dia scarso rendimento è dispensato dal servizio continuativo ed è collocato in congedo.

Il provvedimento è adottato in seguito a proposta delle autorità gerarchiche da cui il militare dipende e previo parere delle autorità competenti ad esprimere giudizi sullo avanzamento.

(È approvato).

Art. 18.

Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri che non osservi le disposizioni di legge sul matrimonio dei militari cessa dal servizio continuativo ed è collocato in congedo.

L'applicazione del presente articolo è sospesa in tempo di guerra.

(È approvato).

Art. 19.

Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri che consegue la nomina all'impiego civile cessa dal servizio continuativo ed è collocato in congedo.

(È approvato).

Art. 20.

Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri che cessa dal servizio continuativo per età, per infermità non proveniente da causa di servizio, per scarso rendimento, per inosservanza delle disposizioni di legge sul matrimonio:

a) se ha venti o più anni di servizio effettivo consegue la pensione a norma delle vigenti disposizioni;

b) se ha meno di venti anni di servizio effettivo, ma quindici o più anni di servizio utile per la pensione dei quali dodici di servizio effettivo, consegue la pensione considerando come se avesse compiuto venti anni di servizio effettivo;

c) se ha meno di quindici anni di servizio utile per la pensione, ovvero quindici o più anni di servizio utile, ma meno di dodici anni di servizio effettivo, consegue una indennità una volta tanto, pari a tanti ottavi degli assegni pensionabili quanti sono gli anni di servizio utile per la pensione.

Al militare di truppa cessato dal servizio per infermità o per scarso rendimento sono corrisposti per un periodo di tre mesi gli interi assegni spettanti ai pari grado in ser-

vizio; tali assegni non sono cumulabili con quelli di quiescenza.

(È approvato).

Art. 21.

Al militare di truppa dell'Arma dei carabinieri, che cessa dal servizio continuativo per età o per infermità proveniente da causa di servizio, spetta, in aggiunta al trattamento di quiescenza, una indennità speciale annua lorda, non riversibile di lire cinquantamila.

Tale indennità compete fino al compimento degli anni 65.

L'indennità stabilita dal presente articolo compete, fino al compimento degli anni 65, al militare di truppa che si trovi nelle condizioni di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 14 in aggiunta alla pensione o all'assegno rinnovabile di guerra e al trattamento ordinario di quiescenza o assegno integratore previsti dai commi suddetti. Per il militare che si trovi nelle condizioni di cui al secondo comma dell'articolo 14 l'indennità è ragguagliata a tanti ventesimi della somma annua prevista dal primo comma del presente articolo quanti sono gli anni di servizio utile a pensione aumentati di sei anni; essa non può, però, in alcun caso, superare tale somma.

(È approvato).

Art. 22.

Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri, nei cui riguardi si verifica una delle cause di cessazione dal servizio continuativo prevista dal presente capo, cessa dal servizio anche se si trovi sottoposto a procedimento penale o disciplinare.

Qualora il procedimento si concluda con una sentenza o con un giudizio di commissione di disciplina che importi la perdita del grado, la cessazione del militare dal servizio continuativo si considera avvenuta, ad ogni effetto, per tale causa e con la medesima decorrenza con la quale era stata disposta.

(È approvato).

TITOLO III

MILITARI DI TRUPPA IN FERMA VOLONTARIA O IN RAFFERMA

Art. 23.

Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri in ferma volontaria o in rafferma è vincolato, per obbligo assunto, a prestare servizio per un periodo di tempo determinato.

La durata della ferma volontaria e delle rafferme è stabilita dalle apposite disposizioni di legge.

(È approvato).

Art. 24.

Il militare di truppa che ha ultimato la seconda rafferma e che ne faccia domanda almeno 60 giorni prima della relativa scadenza è ammesso nel servizio continuativo se riconosciuto meritevole di rimanere nell'Arma dei carabinieri. Il militare non riconosciuto meritevole cessa dal servizio.

I provvedimenti di cui al comma precedente sono adottati con determinazione del comandante generale dell'Arma.

Nel caso di diniego dell'ammissione al servizio continuativo il periodo di tempo eventualmente trascorso in servizio dal militare oltre la scadenza della rafferma è considerato come servizio prestato in rafferma.

(È approvato).

Art. 25.

Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri in ferma volontaria o in rafferma può essere sospeso dal servizio per motivi precauzionali in conformità a quanto previsto per i militari in servizio continuativo.

(È approvato).

Art. 26.

Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri può cessare dalla ferma volontaria o dalla rafferma, anche prima del termine stabilito, per una delle seguenti cause:

a) infermità, quando sia riconosciuto non idoneo al servizio incondizionato. Se trattasi di non idoneità temporanea, la cessazione dalla ferma o dalla rafferma è disposta qualora il militare non abbia riacquisito la idoneità fisica dopo aver fruito delle licenze eventualmente spettantigli;

b) scarso rendimento;

c) motivi disciplinari, sempre che i fatti non siano di tale gravità da importare il deferimento alla commissione di disciplina per l'eventuale perdita del grado;

d) condanna penale per la quale il militare deve espriare una pena restrittiva della libertà personale;

e) domanda, per gravi comprovati motivi; la domanda può non essere accolta per ragioni di servizio;

f) inosservanza delle disposizioni di legge sul matrimonio dei militari;

g) perdita del grado.

La cessazione dalla ferma volontaria o dalla rafferma per la causa di cui alla lettera b) è disposta previo parere delle Autorità competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento.

La cessazione della ferma volontaria o dalla rafferma per la causa di cui alla lettera c) è disposta previa contestazione degli addebiti e discolpa dell'interessato.

(È approvato).

Art. 27.

Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri che cessa dal servizio al termine della ferma volontaria o della rafferma, o prima di tale termine per una delle cause previste dall'articolo 26, eccettuata la perdita del grado, è collocato in congedo.

Nel caso di cessazione dal servizio per infermità, se trattasi di non idoneità perma-

nente al servizio incondizionato, il militare è collocato in congedo assoluto.

(È approvato).

Art. 28.

Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri che cessa dal servizio al termine della ferma volontaria o della rafferma ha diritto ad un premio di congedamento nella misura stabilita dalle norme di legge vigenti per i militari di truppa delle altre armi dell'Esercito, salvo che non abbia acquisito titolo a pensione vitalizia per anzianità di servizio.

Se il militare cessa dal servizio prima del termine della ferma volontaria o della rafferma per una delle cause previste dalle lettere a), e) ed f) dell'articolo 26, il premio di congedamento è corrisposto in proporzione degli anni di servizio compiuti, calcolandosi per anno intero la frazione di anno superiore a sei mesi. Nessun premio compete al militare che cessa dalla ferma volontaria o dalla rafferma per una delle cause previste dalle lettere b), c), d) e g) del predetto articolo 26.

Qualora la cessazione dal servizio sia determinata da infermità proveniente da causa di servizio o riportata o aggravata per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, il militare consegue la pensione privilegiata o di guerra o l'assegno rinnovabile ai sensi delle disposizioni in vigore. La concessione della pensione o assegno rinnovabile di guerra non fa perdere il diritto al premio di congedamento.

(È approvato).

TITOLO IV

**MILITARI DI TRUPPA IN CONGEDO
E IN CONGEDO ASSOLUTO**

Art. 29.

Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri in congedo può trovarsi:

a) in servizio temporaneo;

b) in congedo illimitato.

4^a COMMISSIONE (Difesa)41^a SEDUTA (6 ottobre 1961)

Il militare in servizio temporaneo è soggetto alle leggi ed ai regolamenti vigenti per la categoria di militari cui apparteneva all'atto della cessazione dal servizio, in quanto siano applicabili.

Il militare in congedo illimitato è soggetto alle disposizioni di legge e di regolamento riflettenti il grado, la disciplina ed il controllo della forza in congedo.

(È approvato).

Art. 30.

Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri in congedo è soggetto ai seguenti obblighi di servizio:

a) in tempo di pace:

rispondere ai richiami in servizio per eccezionali esigenze;

rispondere alle chiamate di controllo;

b) in tempo di guerra:

rimanere costantemente a disposizione del Governo per essere, all'occorrenza, richiamato in servizio.

I richiami sono disposti d'autorità dal Ministro della difesa nei limiti numerici stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della difesa, di concerto con quello del tesoro; lo stesso decreto determina la durata massima dei richiami.

(È approvato).

Art. 31.

Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri cessa dal congedo ed è collocato in congedo assoluto al raggiungimento del cinquantacinquesimo anno di età.

Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri è collocato in congedo assoluto anche prima dell'età indicata nel comma pre-

cedente, quando sia riconosciuto permanentemente inabile al servizio militare.

(È approvato).

Art. 32.

Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri in congedo assoluto non ha obblighi di servizio; conserva però il grado e l'onore dell'uniforme ed è soggetto alle disposizioni di legge riflettenti il grado e la disciplina.

(È approvato).

TITOLO V

IMPIEGO CIVILE

Art. 33.

Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri, che abbia compiuto 15 anni di effettivo servizio sia nella posizione di servizio continuativo che in quella di ferma volontaria o di rafferma, può far domanda di impiego civile e, se riconosciuto idoneo e meritevole, acquista titolo a conseguirlo nel limite di un terzo dei posti di usciere o qualifica equiparata delle carriere del personale ausiliario del Ministero della difesa Esercito.

L'accertamento se il militare di truppa sia idoneo e meritevole a conseguire l'impiego civile è effettuato da una commissione nominata dal Ministro della difesa e composta di un ufficiale generale dell'Arma dei carabinieri, presidente, di un ufficiale superiore di altra Arma dell'Esercito e di un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale dell'Esercito con qualifica di direttore di divisione, membri.

L'ordine di precedenza per la nomina all'impiego civile è determinato dalla data di presentazione delle domande.

Perde titolo a conseguire l'impiego civile il militare di truppa che abbia raggiunto l'anzianità di servizio occorrente per il diritto a pensione normale ai sensi della lettera a) dell'articolo 20.

(È approvato).

TITOLO VI

PERDITA DEL GRADO

Art. 34.

Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri incorre nella perdita del grado per una delle seguenti cause:

- 1) perdita della cittadinanza;
- 2) assunzione in servizio, non autorizzata, in forze armate di Stati esteri;
- 3) assunzione in servizio con qualsiasi grado in altre Forze armate o corpi di polizia;
- 4) interdizione giudiziale o inabilitazione;
- 5) irreperibilità accertata;
- 6) rimozione per violazione del giuramento o per altri motivi disciplinari ovvero per comportamento comunque contrario alle finalità dell'Arma o alle esigenze di sicurezza dello Stato, previo giudizio della commissione di disciplina;
- 7) condanna:

a) nei casi in cui, ai sensi della legge penale militare, importa la pena accessoria della rimozione;

b) per delitto non colposo, tranne che si tratti dei delitti di cui agli articoli 396 e 399 del Codice penale comune, quando la condanna importi la interdizione temporanea dai pubblici uffici, oppure una delle altre pene accessorie previste dai nn. 2 e 5 del primo comma dell'articolo 19 di detto Codice penale.

(*E approvato*).

Art. 35.

La perdita del grado è disposta:

- a) con determinazione ministeriale per i militari di truppa dell'Arma in servizio;
- b) con determinazione del comandante generale dell'Arma per i militari di truppa in congedo.

La perdita del grado decorre dalla data della determinazione nei casi di cui ai nn. 1, 5 e 6 dell'articolo 34, dalla data di assunzione del servizio nei casi di cui ai nn. 2 e 3 e dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza nei casi di cui ai nn. 4 e 7 dello stesso articolo 34.

Qualora ricorra l'applicazione del secondo comma dell'articolo 22, la perdita del grado per le cause indicate ai nn. 6 e 7 dell'articolo 34 decorre dalla data in cui il militare ha cessato dal servizio continuativo.

(*E approvato*).

Art. 36.

Può essere reintegrato nel grado:

1) a domanda, il militare che sia incorso nella perdita del grado per una delle cause indicate ai nn. 1, 4 e 5 dell'articolo 34, quando le cause stesse siano venute a mancare;

2) a domanda, o d'ufficio, il militare in congedo incorso nella perdita del grado ai sensi del n. 3 dell'articolo 34, quando cessi di appartenere ad altra Forza armata o corpo di polizia;

3) a domanda, il militare rimosso dal grado per motivi disciplinari ai sensi del n. 6 dell'articolo 34, quando abbia conservato ottima condotta morale e civile per almeno cinque anni dalla data della rimozione. Tale periodo è ridotto alla metà per il militare che, per atti di valore compiuti dopo la rimozione dal grado, abbia conseguito una promozione per merito di guerra o altra ricompensa al valor militare. Colui che abbia conseguito più di una ricompensa può ottenere la reintegrazione nel grado in qualsiasi tempo. Ove la rimozione dal grado sia stata disposta in via disciplinare in conseguenza di una condanna penale che non comporta di diritto la perdita del grado, la reintegrazione non può aver luogo se non sia prima intervenuta sentenza di riabilitazione;

4) a domanda, il militare che sia incorso nella perdita del grado per condanna ai sensi del n. 7 dell'articolo 34, quando sia intervenuta sentenza di riabilitazione a norma

4^a COMMISSIONE (Difesa)41^a SEDUTA (6 ottobre 1961)

della legge penale comune e, nel caso di perdita del grado ai sensi della lettera *a*) di detto n. 7 anche a norma della legge penale militare.

La reintegrazione nel grado è disposta con determinazione ministeriale e decorre dalla data della determinazione.

La reintegrazione nel grado del militare già in servizio continuativo non importa di diritto la riammissione del militare stesso nel servizio continuativo.

(*È approvato*).

TITOLO VII

DISCIPLINA

CAPO I

SANZIONI DISCIPLINARI DI STATO

Art. 37.

Le sanzioni disciplinari di stato sono:

a) la sospensione disciplinare dal servizio, di cui all'articolo 9;

b) la cessazione dalla ferma volontaria o dalla rafferma per motivi disciplinari di cui all'articolo 26, lettera *c*);

c) la perdita del grado per rimozione, di cui al n. 6 dell'articolo 34.

(*È approvato*).

CAPO II

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Art. 38.

L'accertamento di un illecito disciplinare, per il quale il militare può essere passibile di una delle sanzioni indicate all'articolo 37, è disposto dal comandante di legione dal quale il militare dipende per ragioni di impiego o nella cui giurisdizione risiede, e si effettua mediante contestazione degli addebiti e discolpa dell'interessato.

Il comandante di legione, qualora ritenga il militare responsabile di atti che possano importare la perdita del grado, ne dispone il deferimento a commissione di disciplina.

Il Ministro o il comandante generale dell'Arma dei carabinieri possono ordinare direttamente il deferimento del militare a commissione di disciplina.

(*È approvato*).

Art. 39.

La commissione di disciplina per i giudizi a carico di militari di truppa dell'Arma dei carabinieri è formata e convocata, di volta in volta, dal comandante di legione dal quale il giudicando dipende per ragioni di impiego o nella cui giurisdizione risiede. Se i giudicandi siano più di uno, provvede il comandante di legione dal quale dipende o nella cui giurisdizione risiede il militare più elevato in grado o più anziano. La commissione si compone di un ufficiale superiore dell'Arma dei carabinieri, presidente, e di due capitani dell'Arma stessa in servizio.

Se trattasi di più giudicandi di armi o di Forze armate diverse, si applicano le norme in vigore per l'Arma o la Forza armata cui appartiene il militare più elevato in grado o più anziano.

(*È approvato*).

Art. 40.

Non possono far parte della commissione di disciplina i superiori gerarchici alle cui dipendenze il militare prestava servizio all'epoca in cui commise i fatti o si trovi alla data di convocazione della commissione; gli ufficiali comunque intervenuti nelle indagini e negli accertamenti preliminari al procedimento disciplinare; i parenti e gli affini tra loro, sino al terzo grado incluso; l'offeso o il danneggiato e i parenti o affini del giudicando, dell'offeso o danneggiato, sino al quarto grado incluso.

(*È approvato*).

Art. 41.

Il militare sottoposto a commissione di disciplina ha diritto a ricusare per una sola volta un componente della commissione. La ricusazione non deve essere motivata e deve essere presentata entro due giorni dalla data in cui il militare ha ricevuto comunicazione della convocazione della commissione di disciplina.

Il militare può farsi assistere da un ufficiale difensore, da lui scelto o designato dal presidente della commissione di disciplina, che sia di grado inferiore a quello rivestito dal presidente e non si trovi in alcuna delle condizioni di cui all'articolo 40.

(È approvato).

Art. 42.

Il presidente della commissione di disciplina può ordinare i mezzi istruttori che ritenga opportuni e, prima dell'inizio della discussione, deve comunque assegnare al giudicando un termine non inferiore a giorni cinque per la presentazione di eventuali difese scritte.

La commissione di disciplina si pronuncia, a maggioranza, sul quesito se il militare sia o meno meritevole di conservare il grado.

Gli atti conclusivi del procedimento sono rimessi direttamente al Ministero.

Il Ministro può discostarsi dal giudizio della commissione di disciplina a favore del militare.

(È approvato).

Art. 43.

In caso di corresponsabilità fra sottufficiali e militari di truppa per fatti che configurano un illecito disciplinare, il procedimento disciplinare è unico e si svolge secondo le norme stabilite per il procedimento a carico dei sottufficiali.

Il Ministro, sino a quando non sia convocata la commissione di disciplina, può ordinare per ragioni di convenienza la separazione dei procedimenti.

(È approvato).

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 44.

Il vicebrigadiere che ha ultimato la prima rafferma è ammesso in servizio continuativo in conformità alle norme dell'articolo 24.

Al vicebrigadiere in servizio continuativo si applicano le disposizioni del titolo secondo della presente legge, tranne per quanto riguarda il limite di età per la cessazione dal servizio continuativo che è fissato in anni 53. Si applicano altresì le disposizioni della legge 31 luglio 1954, n. 599, che non siano particolari alla categoria dei sottufficiali in servizio permanente.

Il vicebrigadiere che non sia ammesso in servizio continuativo è collocato nella categoria dei sottufficiali di complemento.

Il vicebrigadiere che cessa dal servizio continuativo è collocato nella riserva o nel complemento a seconda che sia provvisto o meno di pensione vitalizia.

Nel caso sia riconosciuto non idoneo permanentemente al servizio incondizionato, il vicebrigadiere cessato dal servizio continuativo o che non vi sia stato ammesso è collocato in congedo assoluto.

Al vicebrigadiere che cessa dal servizio continuativo per età o per infermità proveniente da causa di servizio spetta l'indennità speciale annua lorda non reversibile prevista dall'articolo 21, nella misura di lire cinquantacinquemila, alle stesse condizioni contemplate nell'articolo medesimo.

(È approvato).

Art. 45.

L'indennità speciale prevista dagli articoli 21 e 44 compete, a decorrere dal 1° gennaio 1961, ai vicebrigadieri, agli appuntati, ai carabinieri scelti e ai carabinieri che anteriormente all'entrata in vigore della presente legge abbiano cessato dal servizio con diritto a pensione per limiti massimi di servizio, per età o per infermità dipendente

4^a COMMISSIONE (Difesa)41^a SEDUTA (6 ottobre 1961)

da causa di servizio e che alla predetta data del 1° gennaio 1961 non abbiano compiuto gli anni 65. L'indennità compete dalla data di collocamento in pensione per coloro che abbiano cessato dal servizio successivamente al 1° gennaio 1961.

(*È approvato*).

Art. 46.

Il personale delle categorie in congedo dell'Arma dei carabinieri richiamato in servizio temporaneo cui spetti una pensione ordinaria a carico dello Stato ha diritto al trattamento economico di attività del grado rivestito, tenuto conto dell'anzianità posseduta, restando sospeso il pagamento del trattamento di quiescenza; ha diritto invece a quest'ultimo trattamento, in luogo di quello di attività, se più favorevole.

Il servizio temporaneo di richiamo reso dal personale dell'Arma dei carabinieri è utile ai fini di pensione.

(*È approvato*).

Art. 47.

Ai militari di truppa dell'Arma dei carabinieri in servizio continuativo è esteso l'obbligo dell'iscrizione all'Opera di previdenza per i personali civili e militari dello Stato e per i loro superstiti, incorporata nell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, prevista dall'articolo 2 del testo unico approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619, e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini della concessione delle prestazioni stabilite dall'articolo 12 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, e successive disposizioni modificative ed integrative.

Il servizio prestato dopo il terzo anno dalla data di arruolamento dai sottufficiali e militari di truppa dell'Arma già iscritti o da iscrivere al Fondo di previdenza di cui al precedente comma, escluso il periodo di sospensione dall'impiego o di aspettativa senza assegni, è considerato valido ai fini della determinazione della indennità di buo-

nuscita di cui alla legge 25 novembre 1957, n. 1139, all'atto del collocamento in congedo, con diritto a pensione.

I vicebrigadieri ed i militari di truppa dell'Arma dei carabinieri in servizio continuativo possono contrarre mutui quinquennali e decennali con l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, verso cessione di quote dello stipendio o della paga non superiori al quinto e con l'osservanza delle norme stabilite dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive disposizioni modificative ed integrative. A tal fine lo stipendio o la paga fruiti dal detto personale vengono assoggettati al contributo dello 0,50 per cento di cui all'articolo 11 della legge 8 aprile 1952, n. 212, e successive modificazioni.

L'iscrizione disposta dal primo comma ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

A questo articolo è stato presentato dal relatore un emendamento tendente a sopprimere il secondo comma.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 47, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Art. 48.

Per il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri nei cui riguardi, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia intervenuto un provvedimento di cessazione dalla ferma o dalla rafferma annullato dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale o in accoglimento di ricorso straordinario al Capo dello Stato o di ufficio, la riammissione in servizio da disporsi per effetto dell'abrogazione dell'articolo unico della legge 6 giugno 1935, n. 1097, di cui al successivo articolo 50, decorre, agli effetti economici, da data comunque non anterio-

4^a COMMISSIONE (Difesa)41^a SEDUTA (6 ottobre 1961)

re a quella di entrata in vigore della presente legge.

Se però non venga adottato alcun nuovo provvedimento in sostituzione di quello annullato o se al termine della nuova procedura venga adottato un provvedimento che non comporti la cessazione dalla ferma o dalla rafferma, la riammissione in servizio decorrerà, anche agli effetti economici, dalla data di decorrenza del provvedimento annullato.

(È approvato).

Art. 49.

Nella prima applicazione della presente legge, assumono la posizione di stato di vicebrigadieri o di militari di truppa in servizio continuativo, rispettivamente, i vicebrigadieri che sono stati ammessi a contrarre la seconda rafferma triennale e gli appuntati, carabinieri scelti e carabinieri che sono stati ammessi a contrarre la terza rafferma triennale.

(È approvato).

Art. 50.

Sono abrogati l'articolo unico della legge 6 giugno 1935, n. 1097, per la parte concernente i militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, nonché ogni altra disposizione relativa ai vicebrigadieri e ai militari di truppa dell'Arma stessa in contrasto o comunque incompatibile con la presente legge.

(È approvato).

Art. 51.

All'onere di lire 307.975.000 derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1960-61 sarà fatto fronte mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti dei capitoli n. 141 (59.000.000), n. 148 (27.975.000), n. 158 (41.000.000) e n. 244 (180.000.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio medesimo.

All'onere di lire 615.950.000 relativo all'esercizio finanziario 1961-62 si provvederà mediante riduzione dello stanziamento di parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, destinato a sopperire ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Nomina a sottotenente di complemento dei sottufficiali in congedo mutilati ed invalidi della Marina e dell'Aeronautica » (1626)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Nomina a sottotenente di complemento dei sottufficiali in congedo mutilati ed invalidi della Marina e dell'Aeronautica ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Data l'assenza del relatore, senatore Venu-
do, se non si fanno osservazioni riferirà sul disegno di legge il senatore Angelilli.

A N G E L I L L I , *f.f. relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge in esame ha lo scopo di eliminare una diversità di trattamento dei sottufficiali in congedo della Marina e dell'Aeronautica rispetto a quelli dell'Esercito.

Infatti questi, qualora siano mutilati e invalidi di guerra e abbiano conseguito una decorazione al valore militare o una promozione per merito di guerra, sono nominati a domanda sottotenenti di complemento, anche se sprovvisti del prescritto titolo di studio.

Ora, con il disegno di legge in esame, d'iniziativa governativa, si vuol compiere un atto di giustizia, estendendo il suddetto trat-

tamento anche ai sottufficiali della Marina e dell'Aeronautica, i quali, pertanto, se mutilati e invalidi di guerra e decorati al valore o promossi per merito di guerra, potranno — purchè non abbiano oltrepassato i 55 anni di età — ottenere, a domanda, la nomina a sottotenente di complemento, previo parere favorevole della Commissione competente.

Ritengo che il provvedimento sia veramente opportuno e giustificato da motivi di equità, ed esprimo, pertanto, giudizio favorevole all'approvazione.

C A I A T I , *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Ringrazio l'onorevole relatore e mi associo alle sue conclusioni.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

I sottufficiali in congedo della Marina e dell'Aeronautica mutilati ed invalidi di guerra che abbiano conseguito una decorazione al valor militare o una promozione per merito di guerra possono, a domanda e previo parere favorevole della Commissione ordinaria di avanzamento, essere nominati sottotenenti di complemento, anche se non

provvisi del prescritto titolo di studio. Si prescinde, per la nomina, dalla idoneità fisica ed il limite massimo di età per conseguire la nomina stessa è stabilito in anni 55.

Il grado di sottotenente di complemento è conseguito dai sottufficiali della Marina nel ruolo degli ufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi corrispondente alla categoria di appartenenza e dai sottufficiali dell'Aeronautica nel ruolo degli ufficiali dell'Arma o Corpo di appartenenza.

(È approvato).

Art. 2.

I sottufficiali mutilati ed invalidi di guerra della Marina e dell'Aeronautica trasferiti nei ruoli del congedo dell'Esercito ed ivi nominati sottotenenti di complemento, ove nelle condizioni previste all'articolo 1 e ne facciano domanda, rientrano nella Forza armata di provenienza col grado e l'anzianità posseduti.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11,30.

Dott. MARIO CARONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari